

Convenzione

L'anno addì del mese di , con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

Tra

la RAI Com S.p.A., con sede in Roma - Via Umberto Novaro n. 18 - CF P.IVA 12865250158, rappresentata da Luigi De Siervo, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito denominata “**RAI**”)

e

il Consiglio Regionale del Veneto, con sede in Venezia – S. Marco 2322, codice fiscale 80008600274, (di seguito denominato il “**Consiglio**”), rappresentato dal Dr. Roberto Valente nella sua qualità di Segretario Generale

e, di seguito, congiuntamente “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”

Premesso che:

- a) il Consiglio Regionale del Veneto, anche in relazione ai propri fini istituzionali, intende realizzare un sistema di archiviazione digitale automatica che sia in grado di registrare ed indicizzare i programmi radiotelevisivi messi in onda dalle emittenti regionali al fine di attuare un monitoraggio costante della produzione televisiva e radiofonica a livello locale (di seguito il “**Monitoraggio Regionale**”);
- b) la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in virtù dell’esperienza maturata attraverso la propria Direzione Teche e la Direzione Strategie Tecnologiche - Centro Ricerche ed Innovazione Tecnologica, ha acquisito notevoli competenze nel campo della catalogazione multimediale audio e video ed ha ideato e realizzato un innovativo sistema integrato di archiviazione automatica della produzione audiovisiva e di gestione del proprio archivio (di seguito il “**Sistema**”);
- c) il Consiglio regionale, per il conseguimento degli obiettivi descritti al precedente punto a), si avvale da anni della collaborazione della RAI; infatti, l’Ufficio di Presidenza ha approvato, con le deliberazioni n. 140 del 30 luglio 2007 e n. 239 del 20 dicembre 2007, una Convenzione di con la RAI dapprima prorogata con deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2013 ed in seguito rinnovata fino al 30 settembre 2016 con deliberazione n. 79 del 29 ottobre 2014 e la cui scadenza, a fronte di una spesa di euro sedicimiladuecentocinquanta/02 (16.250,02) IVA inclusa, è stata da ultimo fissata al 31 dicembre 2016 dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 61 del 30 settembre 2016;
- d) in tale contesto, il Consiglio, individuando nella RAI - con delibera n. del (Allegato 1) - l'azienda istituzionalmente in possesso di tutti i requisiti di esperienza, professionalità e capacità atti a garantire l'efficace realizzazione dell’iniziativa ed il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente punto a), ha chiesto alla RAI la disponibilità a collaborare nella realizzazione del Monitoraggio Regionale;
- e) la proposta economica per il servizio in questione presentata da RAI Com S.p.A. per la prosecuzione del rapporto fino al 31 dicembre 2019, prevede l’importo complessivo di euro duecentoventicinquemila (225.000/00) IVA inclusa;

- f) le Parti intendono, pertanto, con il presente accordo disciplinare i reciproci impegni alle condizioni di seguito convenute.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

Art. 2

1. Per il perseguimento delle finalità indicate in premessa, la RAI metterà il Sistema a disposizione del Consiglio per il periodo di durata della presente convenzione di cui al successivo art. 4, e provvederà alla registrazione, alla digitalizzazione ed alla trascrizione all'interno del Sistema stesso dei seguenti programmi televisivi:

- a) le tre edizioni quotidiane del telegiornale regionale Rai per il Veneto, in onda alle ore 14, alle 19.30 ed alle 23 all'interno degli spazi di palinsesto di RAITRE dedicati alla diffusione regionale;
- b) le edizioni serali dei telegiornali regionali realizzati dalle 15 (quindici) principali emittenti televisive locali, individuate dal Consiglio d'intesa con la RAI;
- c) programmi televisivi di carattere politico-istituzionale trasmessi da emittenti locali, individuati di volta in volta dal Consiglio e comunicati tempestivamente alla RAI, fino ad un massimo di 6 (sei) ore settimanali;
- d) materiali audiovisivi realizzati dal Consiglio dalla data di attivazione del Sistema e dallo stesso previamente digitalizzati.

2. In particolare, la RAI svolgerà le seguenti attività (di seguito i “**Servizi**”):

- analisi complessiva del Sistema;
- acquisizione dell'hardware necessario per un numero massimo di 15 (quindici) emittenti televisive locali;
- messa in servizio del Sistema;
- gestione e manutenzione del Sistema per la durata del presente accordo, di cui al successivo art. 4.

3. Il Sistema sarà installato presso la Sede Rai di Venezia (Palazzo Labia) in Campo San Geremia Cannaregio 275 e sarà fruibile dal Consiglio attraverso una linea dati dedicata, modulata in funzione del numero di utenti che fruiranno del Sistema, i cui costi di attivazione e manutenzione saranno sostenuti direttamente dal Consiglio, oltre al corrispettivo di cui al successivo art. 5.1.

4. Su richiesta del Consiglio, la RAI si impegna ad estendere il Sistema fino ad un massimo di 20 (venti) emittenti televisive regionali entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatte salve le opportune verifiche di fattibilità e di sostenibilità tecnica e fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Art. 3

1. La RAI, in particolare, garantisce e dichiara che il Sistema permetterà di riascoltare e/o rivedere i materiali audiovisivi di cui al precedente art. 2.1 lett. a), b) e c), inseriti nel Sistema non oltre i sei mesi precedenti, tramite una funzione di ricerca per fasce orarie, specificando il canale, la data e l'ora di avvenuta messa in onda.

2. La RAI garantisce e dichiara altresì che il Sistema permetterà di riascoltare e/o rivedere i materiali audiovisivi di cui al precedente art. 2.1 lett. d), anche se inseriti nel Sistema in epoca anteriore ai sei mesi precedenti.

3. Il materiale di cui al precedente comma sarà, altresì, reperibile tramite una ricerca di tipo testuale che sfrutterà i riferimenti temporali generati dalla trascrizione del parlato per accedere al multimediale corrispondente.

4. La base dati ricercabile sarà così composta:

- a. identificativo di rete;
- b. data e ora di trasmissione;
- c. dati relativi al palinsesto della singolo canale televisivo (ove presenti);
- d. trascrizione del parlato;
- e. note.

Tutti i campi saranno ricercabili singolarmente o abbinabili tra loro tramite operatori *booleani*.

5. A valle della ricerca il Sistema presenterà all'utente una lista di documenti che soddisfino i criteri impostati, da cui sarà possibile accedere alla visualizzazione di ciascun documento. Nella pagina di visualizzazione saranno presenti i seguenti componenti:

- f. dati anagrafici del documento;
- g. *player* multimediale;
- h. sequenza di immagini di cambio scena sincronizzate temporalmente con il video;
- i. trascrizione suddivisa in segmenti e sincronizzata con la base tempi del video.

Selezionando un segmento di trascrizione oppure un'immagine di cambio scena sarà quindi possibile avviare la riproduzione del materiale audiovisivo dal punto prescelto.

6. La fruizione del Sistema, nonché la sua amministrazione, saranno possibili su rete Intranet ed Extranet via *web browser* Microsoft Explorer 5.0 o superiori.

7. L'autenticazione degli utenti e la loro profilatura sarà gestita secondo i seguenti profili:

- Utente base (abilitato alle sole funzioni di ricerca e visione);
- Utente esperto (può programmare acquisizioni di materiale e verificare lo stato del Sistema);
- Amministratore (può attivare e disattivare servizi).

8. In caso di risoluzione del contratto i materiali audiovisivi di cui all'art. 2 lett. d), così come digitalizzati e inseriti nel Sistema, rimarranno nella disponibilità del Consiglio.

Art. 4

1. La durata della presente convenzione è di 3 (tre) anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 2 (due) anni attraverso la sottoscrizione di un nuovo apposito accordo che ne disciplini le condizioni normative, temporali ed economiche.

Art. 5

1. Dato atto che l'impegno di spesa, a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2016, per un importo di euro sedicimiladuecentocinquanta/02 (16.250,02) IVA inclusa, relativo al trimestre 01/10/2016-31/12/2016, è stato assunto con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 61 del 30 settembre 2016, già citata in premessa, il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla RAI per tutto quanto oggetto della presente Convenzione, relativamente al triennio 2017-2019, è stato forfaitariamente determinato in Euro duecentoventicinquemila (225.000/00) IVA inclusa.

2. L'importo di Euro duecentoventicinquemila (225.000/00) IVA inclusa sarà corrisposto alla RAI, dietro presentazione di fatture redatte in conformità della normativa fiscale vigente, nel seguente modo:

- Euro settantacinquemila (75.000/00) IVA inclusa da corrispondersi in due tranches semestrali del valore di euro 37.500/00, entro 60 giorni FMDF, nel primo anno di vigenza della presente convenzione;

- Euro settantacinquemila (75.000/00) IVA inclusa da corrispondersi in due tranches semestrali del valore di euro 37.500/00, entro 60 giorni FMDF, nel secondo anno di vigenza della presente convenzione;
 - Euro settantacinquemila (75.000/00) IVA inclusa da corrispondersi in due tranches semestrali del valore di euro 37.500/00, entro 60 giorni FMDF, nel terzo anno di vigenza della presente convenzione.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, oltre alle somme di cui sopra null'altro il Consiglio dovrà corrispondere alla RAI o a chiunque altro per nessuna ragione, causa o titolo, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dalla RAI per l'assolvimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.

Art. 6

1. Per la durata della presente Convenzione, la RAI riconosce al Consiglio - non in esclusiva - i diritti di utilizzazione non commerciale, esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sui materiali di cui all'art. 2.1 lett.a). Resta inteso che ogni altro diritto che non sia stato espressamente riconosciuto al Consiglio è riservato esclusivamente alla RAI.
2. Il Consiglio garantisce sin d'ora che utilizzerà i materiali di cui al precedente comma esclusivamente nell'ambito di realizzazione del Monitoraggio Regionale e che adotterà tutte le misure opportune per la loro gestione in sicurezza al fine di tutelare l'accesso e la fruizione degli stessi e, più specificatamente, al fine di impedirne la duplicazione da parte di terzi.
3. Il Consiglio garantisce altresì di essere autorizzato all'utilizzo non commerciale - per finalità istituzionali - dei materiali audiovisivi di cui all'art. 2.1 lett. b) e c), mallevando e tenendo indenne la RAI da qualsiasi eventuale pretesa o rivendicazione di terzi per violazione della normativa vigente in materia di diritti d'autore e/o connessi.
4. Il Consiglio garantisce, infine, di detenere la piena disponibilità dei diritti sui materiali di cui all'art. 2.1 lett.d), mallevando e tenendo indenne la RAI da qualsiasi eventuale pretesa o rivendicazione di terzi per violazione della normativa vigente in materia di diritti d'autore e/o connessi.
5. Per la durata della convenzione, la Rai riconosce al Consiglio la possibilità di accedere per consultazione, previo benestare della RAI e con modalità che saranno di volta in volta concordate dalle Parti, a programmi televisivi di natura politico-istituzionale o di informazione messi in onda dalla Rai ed aventi ad oggetto tematiche di interesse del Consiglio.

Art. 7

1. Qualora ciascuna delle parti, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, avesse accesso ad informazioni dell'altra Parte che (i) siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche o che (ii) saranno identificate dall'altra Parte come riservate (di seguito "**Informazioni Riservate**"), in relazione a tali informazioni si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
2. Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione dei servizi del presente contratto; ciascuna Parte si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna Informazione Riservata senza il previo consenso scritto della Parte che le ha comunicate.
3. Ciascuna Parte si impegna a tutelare e proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con lo stesso grado di diligenza con cui tratta le proprie Informazioni Riservate, e comunque con la diligenza del buon padre di famiglia.

4. L'accesso alle Informazioni Riservate di una delle Parti sarà limitato al personale (dipendenti, collaboratori e consulenti autorizzati) dell'altra Parte per l'uso consentito ai sensi del presente contratto. Ciascuna delle Parti si impegna a far rispettare ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dal presente articolo, ferma restando la responsabilità di ciascuna delle Parti per l'adempimento del proprio personale.

5. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente contratto saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) al termine di scadenza di cui all'art. 4.1; (b) in qualsiasi momento, su richiesta della Parte che le ha rivelate.

6. Non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano disponibili al pubblico al momento della comunicazione alla Parte ricevente o lo divengano in seguito senza colpa della Parte ricevente;
- siano a conoscenza della Parte ricevente prima di riceverle dalla Parte comunicante, e la Parte ricevente possa provare in base a documenti scritti od altri validi elementi di prova, tale conoscenza precedente;
- vengano comunicate alla Parte ricevente da terzi che abbiano il diritto di fornire tali informazioni, e che non impongono restrizioni per la ulteriore diffusione di tali informazioni;
- debbano essere rese note per espressa previsione legislativa o in base a intimazioni o ordini di qualsiasi autorità giudiziaria e/o amministrativa a condizione che la Parte ricevente comunichi prontamente alla Parte comunicante tale obbligo, intimazione o ordine, e si adoperi, di concerto con la Parte comunicante, per ottenere da tale organismo, nei limiti di legge, misure di protezione della riservatezza di tali informazioni.

7. Le Informazioni Riservate sono e resteranno di proprietà della Parte comunicante e/o dei suoi danti causa. Resta inteso che nessuna licenza o altro diritto è concesso da una Parte all'altra su diritti di brevetto, diritti di marchio, diritti d'autore o altri di proprietà industriale o intellettuale.

8. Le disposizioni del presente articolo avranno efficacia anche in epoca successiva alla risoluzione, per qualsiasi motivo, od alla scadenza del presente contratto per un periodo di 2 (due) anni.

Art. 8

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata esclusivamente:

se alla RAI:

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA Spa

Direzione Teche

Via Col di Lana, 8

00195 – Roma

tel. 011/8102789; fax 011/5759616; e-mail teche1@rai.it

se al Consiglio:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Ufficio Stampa e Comunicazione

Palazzo Ferro-Fini

San Marco 2322

Tel. 041/2701261-2; Fax 041/2701268; e-mail: us@consiglioveneto.it

Art. 9

Le Parti si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e/o integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 10

1. La RAI non sarà responsabile per la mancata esecuzione della presente Convenzione in conseguenza di atti, fatti e/o eventi di forza maggiore di qualunque natura non imputabili alla stessa, quali, a titolo meramente esemplificativo: disastri naturali; terremoti; incendi; fulmini; guerre; sommosse; sabotaggi; divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o disposizioni regolamentari intervenute successivamente alla conclusione del contratto; atti giudiziari, regolamentari e/o amministrativi, per ragioni non imputabili alla Parte interessata da tali provvedimenti; scioperi; occupazioni e/o altri conflitti sindacali relativi ai dipendenti della RAI e/o di terzi subcontraenti o fornitori della stessa.
2. Qualora si verificassero eventi di forza maggiore la RAI dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio mediante raccomandata A/R che dovrà essere spedita entro 5 giorni dall'evento ostativo, indicando, ove possibile, la natura dell'evento, la sua possibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dalla presente Convenzione.
3. Le Parti coopereranno tra loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'evento di forza maggiore.

Art. 11

1. Il Consiglio potrà condividere, anche a titolo oneroso, l'accesso al Sistema con eventuali Enti Locali che ne facciano esplicita richiesta, a fronte di specifici accordi da stipularsi fra Consiglio ed Ente richiedente, nel rispetto di ogni previsione di cui alla presente Convenzione, con particolare riguardo agli artt. 6, 7, 10 e 12. Tale accordi dovranno essere comunicati a RAI per opportuna conoscenza.
2. E' fatta salva la facoltà della RAI di cessione a società alla stessa RAI collegate e/o dalla stessa controllate.
3. Qualsiasi modificazione od integrazione al presente accordo non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto.

Art. 12

In nessun caso una Parte potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 13

La presente Convenzione, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà registrata, solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto dagli artt. 5, 6, 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

Art. 14

Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non fosse stata definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al foro di Roma.

Art. 15

Il presente accordo è redatto in due esemplari, uno dei quali per il Consiglio ed uno per la RAI.

PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

.....

PER LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

.....